

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 731

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

e dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(CRISTOFORI)

(V. Stampato Camera n. 1549)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 ottobre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1992*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 settembre 1992, n.373, recante disposizioni urgenti per il
recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati	»	10

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1992, n.373, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1992, N. 373

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dopo le parole: "alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: ", nonché alle cancellerie dei tribunali e alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere"»;

dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) il terzo e il quarto periodo sono abrogati»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, si perfezionano attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma 3, al primo periodo, le parole: «per perfezionare» sono sostituite dalle seguenti: «per definire»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-bis»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Per il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, le cancellerie commerciali dei tribunali si avvalgono delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3-ter. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 3, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria».

All'articolo 2:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli»;

al comma 2, dopo le parole: «e di fornitura di servizi» sono inserite le seguenti: « , individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo»;

al comma 3, le parole: «comuni d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «comuni italiani»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purchè funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi»;

al comma 4, la parola: «eventualmente» è soppressa; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore»;

al comma 5, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «e l'Associazione nazionale comuni italiani».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Vigilanza integrata). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito per il triennio 1993-1995 il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;

b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;

c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;

d) procede alla verifica almeno semestrale dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ai fini di cui alle lettere a) e d).

3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto

anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «che denunciino per la prima volta» sono inserite le seguenti: «o che comunque regolarizzino»; le parole: «degli interessi legali al 10 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessi nella misura del 17 per cento annuo»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «dei contributi e dei premi complessivamente dovuti»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS). - 1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali nonché della Casa di riposo 'G. Bettolo' di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali nonché la Casa di riposo di cui al comma *2-bis* possono partecipare come azionisti alle società di gestione".

Art. 4-ter. - (Relazioni degli enti previdenziali). - 1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla Commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1992.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per il recupero
degli introiti contributivi in materia previdenziale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° ottobre 1992:

a) dopo le parole: «alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «, nonchè alle cancellerie dei tribunali,»;

b) dopo le parole: «con lavoratori dipendenti,» sono inserite le seguenti: «nonchè da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commer-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali)

1. *Identico*

a) dopo le parole: «alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «, nonchè alle cancellerie dei tribunali e alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere»;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti,»;

c) dopo le parole: «sono effettuate» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) nel secondo periodo, dopo le parole: «dal datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero dal lavoratore autonomo».

2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al **predetto** comma 4 si perfezionano **esclusivamente** attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa.

3. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per perfezionare l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale archivio sono definite con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

(Segue: Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

c) identica;

d) identica;

d-bis) il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

1-bis. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, si perfezionano attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa.

3. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-bis. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.

3-bis. Per il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonchè degli atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, le cancellerie commerciali dei tribunali si avvalgono delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3-ter. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 3, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo. 2.

(Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi)

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati **eventualmente** costituiti per la gestione delle licenze di esercizio.

5. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati.

(Segue: Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo. 2.

(Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi)

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. **Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli».**

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, **individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo.** L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità. **Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purchè funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.**

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. **I comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.**

4-bis. Qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.

5. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo. 3.

(Vigilanza integrata)

1. È costituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una forza di vigilanza integrata tra gli uffici fiscali e la Guardia di finanza, gli ispettorati del lavoro ed i servizi ispettivi degli enti previdenziali, con il compito della vigilanza e del recupero nel campo dell'obbligo tributario e contributivo. Alla forza di vigilanza integrata, in caso di particolari necessità, per fini di attuazione dei servizi operativi, possono partecipare anche ufficiali ed agenti dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

2. Alla forza integrata di cui al comma 1 sovrintende, a livello nazionale, una direzione operativa costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le amministrazioni e gli enti interessati. La predetta direzione operativa provvederà alla costituzione, con criteri analoghi, delle direzioni operative regionali.

3. La forza di vigilanza integrata sarà composta di 4.000 unità; gli enti previdenziali contribuiranno con un apporto non inferiore al 50 per cento della forza dei propri servizi ispettivi.

4. Nell'azione di vigilanza la forza integrata si avvarrà di tutti i dati disponibili delle singole amministrazioni. Per quanto concerne gli enti previdenziali l'accertamento svolto dal funzionario di un ente avrà effetto anche per quanto di competenza degli altri enti.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo. 3.

(Vigilanza integrata)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito per il triennio 1993-1995 il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;

b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;

c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;

d) procede alla verifica almeno semestrale dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ai fini di cui alle lettere a) e d).

3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo. 4.

(Agevolazioni per i contribuenti)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 gennaio 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi legali al 10 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano semprechè alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

(Segue: Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.

Articolo. 4.

(Agevolazioni per i contribuenti)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta o **che comunque regolarizzino** la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 gennaio 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi **nella misura del 17 per cento annuo** nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. *Identico.*

2-bis. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi.

Articolo 4-bis.

(Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS)

1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«**2-bis.** L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali nonché della Casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Madrid, Ambasciata d'Italia, addì 9 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

(Segue: Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali nonché la Casa di riposo di cui al comma 2-bis possono partecipare come azionisti alle società di gestione».

Articolo 4-ter.

(Relazioni degli enti previdenziali)

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla Commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989».